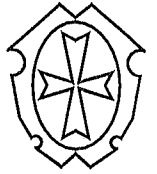


Via San Gottardo 90
casella postale
6828 Balerna
Svizzera
www.balerna.ch

2026

**Ordinanza municipale
concernente la gestione del Parco urbano
"Ortolandia" al mappale 310 RFD Balerna**



Il Municipio di Balerna, richiamati:

- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- il Regolamento comunale del 12 aprile 2010;
- il Contratto di locazione superficie no. 11064.1013051 tra FFS SA e il Comune di Balerna del 6 marzo 2025

con Risoluzione municipale RM no. 29 del 13 gennaio 2026

emana

le seguenti disposizioni concernenti la gestione del Parco urbano e degli orti condivisi presso il mappale 310 RFD Balerna.

Premessa

Le FFS SA, proprietarie del fondo, mettono a disposizione del Comune di Balerna una porzione del fondo 310 RFD Balerna (contrassegnata in rosso come da planimetria allegata - Allegato A), alle condizioni contenute nel Contratto di locazione superficie numero 11064.1013051 del 6 marzo 2025.

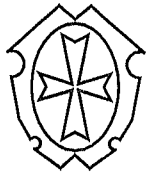
Si tratta di un'area verde denominata "Ortolandia" destinata in parte a Parco urbano, opportunamente attrezzato per attività ricreative, sociali e per il tempo libero, frutteto comunale e in parte ad uso ortivo da offrire in gestione a chi ne fosse interessato.

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente Ordinanza disciplina l'uso del parco, del frutteto e degli orti condivisi e delle relative modalità di concessione.

Art. 2 Regole generali

- a) Il parco è aperto alla popolazione nel rispetto delle leggi e delle disposizioni vigenti.
- b) Le disposizioni esposte tramite cartelli sono vincolanti.
- c) Gli utenti sono tenuti al rispetto del luogo, delle infrastrutture e della vegetazione presente. Eventuali danni cagionati alle infrastrutture o alla vegetazione saranno sistemati a spese dell'autore.
- d) Sono da evitare schiamazzi e tutto ciò che può provocare disturbo alla quiete pubblica; non sono permesse altre attività non compatibili con la destinazione del parco.
- e) All'interno del parco è vietato abbandonare rifiuti, accendere fuochi e accedere con qualsiasi veicolo, tranne quelli autorizzati dal Municipio per la manutenzione.
- f) I detentori di cani devono tenere gli animali costantemente al guinzaglio e devono condurli fuori dal perimetro del parco per le loro necessità fisiologiche, raccogliendo le deiezioni. L'accesso con animali all'area delimitata degli orti non è invece permesso.
- g) Richieste per casi particolari o non incluse nella presente Ordinanza devono essere inoltrate al Municipio.



h) Altre disposizioni non contemplate nella presente Ordinanza potranno essere implementate per mezzo di comunicazioni ufficiali del Municipio.

Art 3. Frutteto comunale

Il Comune mette a disposizione un'area adibita a frutteto comunale. I frutti sono a disposizione della popolazione. Si richiede di prelevare frutti con moderazione, pensato al prossimo. I frutti colti sono ad uso personale e non possono essere rivenduti.

Art. 3 Area ortiva

Il Comune mette a disposizione una parte del Parco quale area ortiva per permettere ai cittadini interessati di impiegare il tempo libero in attività ricreative e di giardinaggio. L'assegnazione degli orti avviene come indicato all'art. 5.

Gli orti sono costituiti da 30 casse in legno FFS tipo G-Rahmen (cm. 240 x 120 x 40), numerate, disposte su file di due. L'area è pure attrezzata con 10 di queste casse per il ricovero degli attrezzi e di un'apposita area per il compostaggio degli scarti vegetali. L'area è delimitata da una rete ed è accessibile solo dai concessionari (come da planimetria allegata - Allegato B).

Il Comune non si assume responsabilità per danni o furti alle colture o ai beni di proprietà degli affittuari.

Art. 4 Locazione

La locazione degli orti comprende l'uso del terreno e il consumo dell'acqua per l'innaffiamento. Può essere richiesta la concessione di un lotto (cassa in legno di 2.88 mq.) o al massimo due lotti (due casse adiacenti per un totale di 5.76 mq.), per nucleo familiare. In casi eccezionali e a seconda delle richieste potranno essere concessi più lotti.

Sarà data la precedenza secondo l'ordine di annuncio.

La locazione è annuale e si intende prorogata automaticamente per un ulteriore anno se il concessionario ha coltivato e mantenuto in ordine l'area assegnata e non viene data disdetta da una delle parti, con preavviso di almeno tre mesi.

Alla scadenza il concessionario deve riconsegnare l'orto così come l'ha ricevuto e in perfetto stato, pulito e libero da ogni sorta di vegetazione, pronto per una nuova coltivazione.

Il canone di locazione annuale di una cassa ammonta a Fr. 30.- pagabili in anticipo, la prima volta alla firma del contratto.

Il Municipio si riserva di porre a carico degli affittuari il costo dell'acqua potabile.

Art. 5 Concessioni - Requisiti e condizioni

L'assegnazione degli orti sarà concessa al richiedente che adempie ai seguenti requisiti:

- a) deve essere domiciliato nel Comune di Balerna.
- b) deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale.
- c) autocertifica che non dispone di un altro terreno coltivabile e non svolge un'attività di coltivazione su fondi terzi.



Il concessionario è inoltre tenuto a rispettare le seguenti condizioni:

- a) deve provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto assegnato a titolo privato, lo stesso non deve essere lavorato a scopo di lucro, per conto terzi o subaffittato.
 - b) la coltivazione deve essere effettuata con modalità conformi dal profilo ecologico; non è ammesso l'uso di fertilizzanti chimici, erbicidi, pesticidi, ecc.
 - c) è consentita unicamente la coltivazione di piante annuali (ortaggi, piccoli frutti, fiori, erbe aromatiche); è vietata la piantumazione di alberi.
 - d) lo smaltimento degli scarti vegetali compete al singolo ortolano che potrà far capo al punto di compostaggio presente nell'area.
 - e) l'affittuario è tenuto a mantenere l'area assegnatagli in ordine, pulita e sgombera da qualsiasi materiale non attinente alla coltivazione.
 - f) non sono ammessi bidoni o altri recipienti che possano riempirsi d'acqua.
- L'irrigazione può essere effettuata allacciandosi ai rubinetti presenti, gli stessi dovranno essere ben chiusi dopo l'uso. Si raccomanda di utilizzare l'acqua con parsimonia.

Art. 6 Contravvenzioni e Rimedi giuridici

Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a Fr. 10'000 le contravvenzioni alla presente Ordinanza.

Contro ogni decisione del Municipio relativa alla presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Per il Municipio

Il Sindaco:
Avv. Luca Pagani



Il Segretario:
Angelo Russo

Ordinanza municipale adottata con Ris. Mun. 29 del 13 gennaio 2026.

Pubblicata all'albo comunale per 30 giorni a contare dal 16 gennaio 2026 ai sensi dell'art. 192 Legge Organica Comunale e art. 44 del relativo Regolamento d'applicazione.

Entro il termine di pubblicazione è dato ricorso al Consiglio di Stato in Bellinzona contro le disposizioni in essa contenute.